

CONTENZIOSO

La procedura di sospensione dell'atto impugnato

di Dottryna



Nell'ambito del processo tributario, l'articolo 47 D.Lgs. 546/1992 regola la sospensione dell'esecuzione di un atto impugnato subordinandola alla sussistenza del pericolo di un danno grave e irreparabile.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Contenzioso*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza i profili procedurali dell'istituto.

Ai sensi [articolo 47, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), il ricorrente può chiedere la **sospensione dell'esecuzione** dell'atto impugnato qualora sussistano i seguenti **presupposti**:

- il *fumus boni iuris*, ovvero la **probabile fondatezza** o **verosimiglianza** della **pretesa tributaria**;
- il *periculum in mora*, ovvero il pericolo attuale di un **danno grave e irreparabile** conseguente all'esecuzione dell'atto impugnato.

In linea generale, il **procedimento cautelare**, che si innesta nell'ambito del processo di impugnazione dell'atto oggetto di sospensiva, si svolge secondo le seguenti **fasi**:

- **proposizione di un'istanza di sospensione dell'atto impugnato**, unitamente al **ricorso** o con **atto separato** da notificare alle altre parti e da depositare in segreteria, **dinanzi al giudice investito del merito della controversia**;
- **fissazione dell'udienza di sospensione** per la prima camera di consiglio utile;
- **discussione dell'istanza** proposta in presenza delle parti;
- **emanazione dell'ordinanza cautelare**;
- **fissazione dell'udienza di trattazione**, che deve svolgersi **non oltre 90 giorni** dalla pronuncia **in caso di sospensione** dell'atto impugnato.

Istanza di sospensione

L'istanza di sospensione **deve essere motivata**, ovvero deve contenere l'indicazione dei **motivi in fatto e in diritto** su cui si fonda, unitamente ai **documenti giustificativi** del **danno grave e irreparabile** che potrebbe derivarne.

Nella ipotesi in cui l'**istanza di sospensione** sia presentata mediante **atto separato**, la stessa deve essere **notificata** alle altre parti e **depositata in segreteria** nel rispetto delle forme previste dagli [articoli 16](#) e [22 D.Lgs. 546/1992](#).

Ne consegue che il **ricorrente già costituito in giudizio** dovrà provvedere al **deposito dell'istanza di sospensione entro 30 giorni** dalla sua notifica alle altre parti (cfr., [circolare AdE 38/E/2015](#)).

È stato affermato che l'**istanza di sospensione dell'esecuzione** dell'atto impugnato possa essere **presentata** anche in sede di **udienza di trattazione**, purché la **controparte sia presente**, verificandosi, in difetto di ciò, una **violazione del contraddittorio**.

Udienza di sospensione

Secondo l'[articolo 47, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) l'**udienza di sospensione** dell'esecuzione dell'atto impugnato deve essere **fissata dal presidente** per la **prima camera di consiglio utile con avviso** alle parti di tale data **almeno 10 giorni liberi prima**.

La **mancata osservanza** del termine previsto per la **comunicazione della data di discussione** dell'**istanza di sospensione** dovrebbe costituire **causa di improcedibilità**.

L'udienza è celebrata **in presenza delle parti**, che possono produrre anche documenti e memorie illustrative, **dinanzi al collegio**, il quale **decide entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di sospensione** ex [articolo 47, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992](#).

Il **termine** per la decisione dell'istanza **non** dovrebbe essere **perentorio**, con la conseguenza che la sua **inosservanza** potrà causare solo la **responsabilità disciplinare** del giudice.

Procedimento d'urgenza

Ai sensi dell'[articolo 47, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), in caso di **eccezionale urgenza**, il **presidente**, previa **delibazione del merito**, può disporre con **decreto motivato** la **provvisoria sospensione dell'esecuzione** fino alla pronuncia del collegio.

Il **provvedimento d'urgenza** può essere **emanato** unitamente al **decreto di fissazione dell'udienza** di sospensione.

Ordinanza cautelare

L'**ordinanza cautelare** può essere **di accoglimento, di rigetto o di rito**, quando si basa su una

questione procedurale (ad esempio, è il caso in cui l'istanza sia stata proposta senza la previa impugnazione dell'atto).

Ai sensi dell'[articolo 47, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#) il **collegio**, sentite le parti in **camera di consiglio** e delibato il merito, provvede con **ordinanza motivata non impugnabile**. A partire dal 1° gennaio 2016, il **dispositivo** dell'ordinanza deve essere **immediatamente comunicato** alle parti **all'esito della udienza**.

Il successivo [comma 5](#) prevede che la **sospensione** può essere:

- **parziale**, quando il *fumus boni iuris* sussiste non in relazione alla totalità delle pretese, ma solo per alcune di esse;
- **condizionata alla prestazione di idonea garanzia** (ad esempio, la cauzione, la fideiussione bancaria o la fideiussione assicurativa).

Se l'ordinanza cautelare dispone la **sospensione dell'esecuzione** dell'atto impugnato, la **trattazione della controversia** deve essere fissata **non oltre 90 giorni** dalla pronuncia ex [articolo 47, comma 6, D.Lgs. 546/1992](#).



Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0
CON LUIGI FERRAJOLI
[Scopri le sedi in programmazione >](#)